COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 14

L'Ente iniziera' il suo funzionamento quando i contributi di cui all'art. 10 lett. a) saranno stati debitamente deliberati ed approvati nei modi di legge.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it